

A tutte le ditte partecipanti

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, LETTERA D) E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RICOMPRESI NELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL P.O. DI RHO: ADEGUAMENTO RIVESTIMENTI SPAZI COMUNI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI DEPOSITI, LOCALI QUADRI ELETTRICI, ALI NORD ED EST, ADEGUAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO, ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DIFFUSIONE SONORA
C.I.G. 8528008ED1; C.U.P. B46G19000450002**

Chiarimento nr. 4

Si riporta di seguito il riscontro alle richieste di chiarimento pervenute.

Domanda 1.

Si richiede se il pagamento dei due bolli vanno eseguiti con emissione delle due marche da bollo richieste per l'allegato n. 2 e l'allegato n. 5 (domanda di partecipazione ed offerta), applicate sulle rispettive dichiarazioni o vanno effettuati i pagamenti con F23, in tal caso quali sono i riferimenti.

Risposta:

E' sufficiente apporre la marca da bollo sull'istanza di partecipazione alla gara.

L'imposta può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Domanda 2.

è possibile sostituire la categoria OS30 con la categoria OG11?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 216, comma 14 del D.Lgs.50/2016, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Ai sensi dell'art.79 comma 16 del succitato D.P.R. 207/2010 "l'Impresa qualificata nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Domanda 3.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto cosiddetto "milleproroghe" (D.L. 31.12.2020, n. 183) con entrata in vigore dal 31 dicembre 2020, risultano apportate le seguenti proroghe in materia di subappalto. Proroga delle disposizioni transitorie apportate dall'art. 1, comma 18, D.L. n. 32/2019 (conv. in L. n. 55/2019) nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici): "fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; "fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, del Codice dei contratti pubblici; " fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore. Pertanto chiediamo una Vs. conferma circa la sospensione dell'indicazione della terna dei subappaltatori.

Domanda 4.

Considerato l'art. 13 comma 2 del DL n. 183/2020 in vigore dal 31/12/2020, che sospende il comma 6 dell'art. 105 del Codice Appalti fino al 31/12/2021, si chiede conferma circa la non obbligatorietà di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di gara.

Domanda 5.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto "milleproroghe" (D.L. 31.12.2020 N. 183) con entrata in vigore dal 31.12.2020, risulta apportata la seguente proroga in materia di subappalto : fino al 31.12.2020 è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 (obbligo di indicazione terna dei subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici. Pertanto si ritiene che nulla vada indicato in fase di gara in merito alla terna dei subappaltatori.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020, l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l'obbligo dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Domanda 6.

Si fa presente che nell'interfaccia di caricamento gara non esiste nessun pulsante per caricare l'allegato n° 5 c'è solo la possibilità di scrivere il nome dell'allegato quindi si chiede come si dovrà procedere.

Domanda 7.

Si chiede dove è possibile caricare l'allegato 5 nella busta economica dato che non c'è il campo (scegli file per caricarlo) ma c'è scritto TESTO. Ci attendiamo solo a quello generato dalla piattaforma?

Risposta:

Per mero errore materiale nel modello di gara Sintel il campo "dettaglio prezzi unitari" della busta economica è stato attivato nel formato "testo" anziché nel formato "allegato". Si chiede quindi di inserire nel campo "testo" la dicitura : "si rimanda al punto successivo".

Con l'ausilio della piattaforma Sintel è stato creato un ulteriore campo "dettaglio prezzi unitari", nel quale è possibile allegare il documento allegato n. 5 al disciplinare di gara.

Domanda 8.

Chiediamo se per la categoria OS4 sia possibile ricorrere all'istituto dell'Avvalimento essendo di importo inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto.

Risposta:

Sull'argomento si conferma quanto già comunicato con i chiarimenti nr. 1 e 2 : *ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente, anche se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara, se di importo inferiore ad €. 150.000, relativamente a diverse categorie di opere generali e specializzate, tra cui le categorie OS 03 e OS 04 previste dal bando della gara in oggetto. Ai sensi dell'art. 105, comma 5 e dell'art. 89 comma 11 del codice appalti, le lavorazioni delle categorie OS 03 e OS 4, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori della gara in oggetto, sono comunque subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.*

Domanda 9

In caso di costituendo RTI, si evince dalla predisposizione del modello di domanda di partecipazione, che ciascuna impresa debba compilare la propria istanza e apporre la propria firma digitale. La marca da bollo è sufficiente inserirla solo sulla domanda della Mandataria?

Risposta:

Si concorda con quanto prospettato.

firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
Marco Besana



Incaricato dell'Istruttoria: Arcadio Banfi
Tel.: 02/99.430.1856 – Fax.: 02/99.430.2612 - e-mail: abanfi@asst-rhodense.it